



Venezia, 30 aprile 2020
Prot. n. 2020 / 194.337
OR/2020/286

OGGETTO: *Provvedimento dirigenziale di esecuzione dell'Ordinanza Sindacale 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717 relativo al mercato settimanale che si svolge a Marghera nella giornata di sabato - integrazione a seguito ordinanza n. 42 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 24 aprile 2020.*

IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

di concerto con

1

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e



aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;

- il provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: *“il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;”*
- con la stessa ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” il Presidente della Giunta regionale ha specificato che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata, nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 3 maggio 2020 nelle giornate di domenica 19 e 26 aprile e 3 maggio 2020 nonché nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020;
- le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dalla pubblicazione e fino al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
- con ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” il Presidente della Giunta regionale ha ammesso nei mercati la vendita di prodotti florovivaistici;

2

Visto che:

- ⇒ con ordinanza del 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717, il Sindaco di Venezia ha approvato il “Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 2020 applicabile a tutti i mercati all'aperto e al chiuso”;
- ⇒ l'ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta regionale ha contenuti analoghi a quelli dell'ordinanza 37 prorogandone i termini di scadenza;
- ⇒ l'ordinanza n. 43 del Presidente della Giunta regionale estende la possibilità di operare ad alcune categorie merceologiche;



- ⊕ Nell'ambito del predetto piano il Sindaco di Venezia ha attribuito al Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese il potere di emanare provvedimenti motivati per ciascuna area mercatale con cui viene stabilita:
 - ❖ L'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi nonché la possibilità di riallocare i posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
 - ❖ Le modalità di perimetrazione dell'area mercatale;
 - ❖ Il numero e della tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
 - ❖ La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
 - ❖ Eventuali limitazioni agli orari di svolgimento del mercato;
 - ❖ Eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Considerato che:

- ⊕ Nella giornata di sabato si tiene a Marghera il mercato settimanale che vede l'utilizzo di 31 posteggi di cui 24 per generi alimentari e 7 di prodotti florovivaistici;
- ⊕ Per consentire una adeguata perimetrazione e vigilanza nonché in virtù dei lavori in essere in piazza Mercato è opportuno di ridurre l'area mercatale al solo Piazzale della Concordia tra l'intersezione con via Francesco Avesani e l'intersezione con piazza Mercato (lato binari del tram), prevedendo l'unico varco d'accesso da piazza Mercato (lato opposto ai binari del tram) e l'uscita da piazza Mercato (lato binari del tram);
- ⊕ In relazione all'ubicazione del mercato e degli spazi necessari a garantire il distanziamento sociale al suo interno, è necessario limitare i posteggi a banchi di generi alimentari e di prodotti florovivaistici.
- ⊕ È necessario riallocare i posteggi collocati all'esterno della delimitazione dell'area mercatale;
- ⊕ È opportuno che l'aria mercatale venga delimitata con transenne (in prossimità delle intersezioni stradali), nastri bicolori e tendiflex;
- ⊕ È opportuno che il mercato si tenga con il consueto orario 7.00 / 13.00;
- ⊕ Per consentire che il mercato si svolga regolarmente è necessario che venga svolto un servizio di vigilanza di sei operatori (due per il varco d'ingresso, due per il varco d'uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di esatta definizione;



- La capienza dell'area mercatale venga calcolata, sulla base della lunghezza dei banchi di vendita, in 220 persone contemporaneamente presenti;
- L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
- È consentito l'accesso contemporaneo nell'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non sarà computato ai fini della capienza;
- In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

DISPONE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Il mercato settimanale che si svolge ogni sabato a Marghera si terrà nel solo Piazzale della Concordia tra l'intersezione con via Francesco Avesani e l'intersezione con piazza Mercato (lato binari del tram), prevedendo l'unico varco d'accesso da piazza Mercato (lato opposto ai binari del tram) e l'uscita da piazza Mercato (lato binari del tram); sarà composto di posteggi per generi alimentari, nella misura massima di 31 e di posteggi di prodotti florovivaistici, nella misura massima di 7;
3. I posteggi originariamente collocati fuori dall'aria mercatale così come individuata nel precedente punto 2 saranno ricollocati a cura della Polizia Locale all'interno dell'area mercatale stessa in uno degli spazi che risultino non originariamente occupati;
4. L'aria mercatale sarà delimitata con transenne, nastri bicolori e tendiflex;
5. Il mercato si terrà con il consueto orario 7.00 / 13.00;



6. La capienza dell'area mercatale è calcolata in 220 persone contemporaneamente presenti, non computando i minori di anni 14 presenti;
7. Il servizio di vigilanza viene stabilito nella misura di sei operatori (due per il varco d'ingresso, due per il varco d'uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di esatta definizione;
8. L'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, saranno messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
9. L'accesso nell'area mercatale è consentito contemporaneamente a un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non è computato ai fini della capienza;
10. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
11. Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti.

5

IL COMANDANTE GENERALE

- Gr. Uff. Dott. Marco Agostini -

(firmato digitalmente) *

IL DIRETTORE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

- Dott.ssa Stefania Battaglia -

(firmato digitalmente) *

** "Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82. "*